

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2012

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2011

[notificata con il numero C(2012) 2891]

(2012/240/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 32,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR <sup>(2)</sup>, per l'esercizio finanziario 2011 sono prese in considerazione le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2010 al 15 ottobre 2011.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR <sup>(3)</sup>, prevede che gli importi che devono essere recuperati da ciascuno Stato membro o versati al medesimo, conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, siano determinati detraendo i pagamenti mensili versati durante l'esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2011, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione deduce tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge a tale pagamento mensile relativo alle

spese effettuate nel secondo mese successivo all'adozione della decisione di liquidazione dei conti.

- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro, anteriormente al 31 marzo 2012, le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.
- (5) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno Stato membro e gli importi da recuperare dagli Stati membri o da erogare agli stessi.
- (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.
- (7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione nella decisione di liquidazione contabile. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei mesi suddetti del 2011 è stata effettuata al di là dei termini regolamentari. Occorre pertanto che la presente decisione stabilisca le riduzioni corrispondenti.
- (8) La Commissione, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006, ha già ridotto o sospeso alcuni pagamenti mensili nella contabilizzazione delle spese per l'esercizio finanziario 2011. Al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o temporaneo degli importi in questione, è opportuno non riconoscerli nella presente decisione ed esaminarli ulteriormente secondo la procedura della verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
- (9) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro. L'articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all'atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

reca le modalità di applicazione dell'obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi da recuperare. Nell'allegato III del suddetto regolamento è riportata la tabella che doveva essere trasmessa nel 2012 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione decide in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti, rispettivamente, a oltre quattro o oltre otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(10) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l'irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(11) A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione lascia impregiudicata

la successiva adozione da parte della Commissione di decisioni intese ad escludere dal finanziamento dell'Unione spese non eseguite in conformità alle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Fatta eccezione per gli organismi pagatori di cui all'articolo 2, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2011.

Gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Per l'esercizio finanziario 2011, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAGA, indicati nell'allegato II, sono stralciati dalla presente decisione e sono oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012

*Per la Commissione*

Dacian CIOLOȘ

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

## Importo da recuperare da/da pagare allo Stato membro

SM		2011 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero l'esercizio finanziario (1)	Riduzioni ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005	Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo da recuperare (-) o da pagare (+) allo Stato membro (2)
		liquidati	stralciati						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
BE	EUR	634 760 357,47	0,00	634 760 357,47	0,00	- 105 388,36	634 654 969,11	634 798 583,09	- 143 613,98
BG	EUR	299 122 846,74	0,00	299 122 846,74	0,00	0,00	299 122 846,74	301 667 953,59	- 2 545 106,85
CZ	EUR	667 420 261,01	0,00	667 420 261,01	0,00	0,00	667 420 261,01	667 503 043,04	- 82 782,03
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 636 877,62	- 636 877,62	0,00	- 636 877,62
DK	EUR	958 035 625,77	0,00	958 035 625,77	0,00	0,00	958 035 625,77	958 033 356,98	2 268,79
DE	EUR	5 517 442 035,14	21 210 680,66	5 538 652 715,80	0,00	- 276 371,37	5 538 376 344,43	5 520 543 082,88	17 833 261,55
EE	EUR	74 583 453,69	0,00	74 583 453,69	0,00	- 8 747,39	74 574 706,30	74 553 780,04	20 926,26
IE	EUR	1 310 481 827,22	0,00	1 310 481 827,22	- 13 215,75	- 21 745,90	1 310 446 865,57	1 309 273 415,09	1 173 450,48
EL	EUR	2 230 598 617,41	0,00	2 230 598 617,41	- 1 773 698,15	- 1 976 009,69	2 226 848 909,57	2 228 873 030,13	- 2 024 120,56
ES	EUR	5 811 699 716,21	0,00	5 811 699 716,21	- 4 744 271,13	- 2 635 285,98	5 804 320 159,10	5 806 393 228,40	- 2 073 069,30
FR	EUR	8 755 024 372,50	0,00	8 755 024 372,50	- 2 610 231,00	- 3 088 524,90	8 749 325 616,60	8 752 670 931,07	- 3 345 314,47
IT	EUR	4 755 048 387,67	0,00	4 755 048 387,67	- 2 294 113,22	- 1 148 090,06	4 751 606 184,39	4 746 634 761,34	4 971 423,05
CY	EUR	42 159 581,47	0,00	42 159 581,47	- 26,69	0,00	42 159 554,78	42 082 610,19	76 944,59
LV	EUR	112 006 965,10	0,00	112 006 965,10	0,00	0,00	112 006 965,10	112 006 965,10	0,00
LT	EUR	279 621 055,32	0,00	279 621 055,32	0,00	0,00	279 621 055,32	277 900 898,84	1 720 156,48

		a	b	c = a + b	d	e	f = c + d + e	g	h = f - g
LU	EUR	34 725 475,44	0,00	34 725 475,44	0,00	- 2 760,64	34 722 714,80	34 565 673,83	157 040,97
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	- 104 899 105,00	- 104 899 105,00	0,00	- 104 899 105,00
HU	EUR	1 062 924 020,10	0,00	1 062 924 020,10	- 575,13	0,00	1 062 923 444,97	1 063 337 563,43	- 414 118,46
MT	EUR	4 101 334,67	0,00	4 101 334,67	0,00	0,00	4 101 334,67	4 101 334,67	0,00
NL	EUR	877 151 935,61	0,00	877 151 935,61	0,00	0,00	877 151 935,61	876 800 061,94	351 873,67
AT	EUR	745 783 095,42	0,00	745 783 095,42	0,00	0,00	745 783 095,42	745 783 095,42	0,00
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 088,92	- 200 088,92	0,00	- 200 088,92
PL	EUR	2 537 375 664,13	0,00	2 537 375 664,13	0,00	0,00	2 537 375 664,13	2 537 577 480,05	- 201 815,92
PT	EUR	754 259 328,80	0,00	754 259 328,80	- 3 089 903,59	- 2 591 130,79	748 578 294,42	749 774 180,63	- 1 195 886,21
RO	EUR	0,00	768 973 165,29	768 973 165,29	0,00	0,00	768 973 165,29	768 973 165,29	0,00
SI	EUR	104 397 622,46	0,00	104 397 622,46	0,00	0,00	104 397 622,46	104 397 622,46	0,00
SK	EUR	298 511 468,47	0,00	298 511 468,47	- 346 334,22	0,00	298 165 134,25	298 165 180,49	- 46,24
FI	EUR	498 644 025,79	0,00	498 644 025,79	0,00	- 1 278,88	498 642 746,91	498 672 933,53	- 30 186,62
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 283 324,44	- 283 324,44	0,00	- 283 324,44
SE	EUR	705 760 132,36	0,00	705 760 132,36	- 3 013,42	0,00	705 757 118,94	705 565 199,68	191 919,26
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 586,86	- 33 586,86	0,00	- 33 586,86
UK	EUR	3 292 405 994,39	0,00	3 292 405 994,39	- 599 154,55	0,00	3 291 806 839,84	3 284 921 472,19	6 885 367,65

SM		Spese <sup>(3)</sup>	Entrate con destinazione specifica <sup>(3)</sup>	Fondo per lo zucchero		Articolo 32 (= e)	Totale (= h)
				Spese <sup>(4)</sup>	Entrate con destinazione specifica <sup>(4)</sup>		
		05 07 01 06	6701	05 02 16 02	6803	6702	
		i	j	k	l	m	n = i + j + k + l + m
BE	EUR	- 38 225,62	0,00	0,00	0,00	- 105 388,36	- 143 613,98
BG	EUR	- 2 545 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 545 106,85

		i	j	k	l	m	n = i + j + k + l+ m
CZ	EUR	- 82 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 82 782,03
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 636 877,62	- 636 877,62
DK	EUR	2 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,79
DE	EUR	18 109 632,92	0,00	0,00	0,00	- 276 371,37	17 833 261,55
EE	EUR	29 673,65	0,00	0,00	0,00	- 8 747,39	20 926,26
IE	EUR	1 194 611,05	0,00	585,33	0,00	- 21 745,90	1 173 450,48
EL	EUR	- 48 110,87	0,00	0,00	0,00	- 1 976 009,69	- 2 024 120,56
ES	EUR	562 216,68	0,00	0,00	0,00	- 2 635 285,98	- 2 073 069,30
FR	EUR	- 220 973,54	- 35 816,03	0,00	0,00	- 3 088 524,90	- 3 345 314,47
IT	EUR	6 119 513,11	0,00	0,00	0,00	- 1 148 090,06	4 971 423,05
CY	EUR	76 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00	76 944,59
LV	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LT	EUR	1 720 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 156,48
LU	EUR	159 801,61	0,00	0,00	0,00	- 2 760,64	157 040,97
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	- 104 899 105,00	- 104 899 105,00
HU	EUR	- 414 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	- 414 118,46
MT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	EUR	642 280,17	- 290 406,50	0,00	0,00	0,00	351 873,67
AT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 088,92	- 200 088,92
PL	EUR	- 201 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	- 201 815,92
PT	EUR	1 395 244,58	0,00	0,00	0,00	- 2 591 130,79	- 1 195 886,21
RO	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i	j	k	l	m	n = i + j + k + l+ m
SI	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK	EUR	- 46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	- 46,24
FI	EUR	- 5 651,78	- 23 255,96	0,00	0,00	- 1 278,88	- 30 186,62
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 283 324,44	- 283 324,44
SE	EUR	191 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00	191 919,26
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	- 33 586,86	- 33 586,86
UK	EUR	6 885 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 367,65

(1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in considerazione nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento constatato nel mese di agosto, settembre e ottobre 2011.

(2) Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per le spese liquidate (col.a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (col.b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 883/2006.

(3) Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.

(4) Se la parte delle entrate con destinazione specifica del Fondo per lo zucchero va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803

## ALLEGATO II

## LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 — FEAGA

**Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono disgiunti e formano oggetto di una decisione di liquidazione successiva**

Stato membro	Organismo pagatore
Germania	Amburgo-Jonas
Romania	PIAA